



Il Ministro per la pubblica amministrazione

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI**

“Azioni congiunte per favorire il reclutamento del personale tecnico e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche”



Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro per la pubblica amministrazione, On. Prof. Renato Brunetta, nel seguito “il Ministro” o “la Parte”

E

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili in persona del rappresentante legale dott. Massimo Miani

VISTI

- il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale l’On. Prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, On. Prof. Renato Brunetta, è stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;
- le linee programmatiche presentate al Parlamento dal Ministro per la pubblica amministrazione in cui, tra l’altro, si richiama la necessità di ripensare i meccanismi di selezione e reclutamento del personale, anche prevedendo meccanismi di selezione innovativi da realizzare con la collaborazione degli Ordini Professionali per la selezione delle migliori professionalità;
- il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale stipulato tra il Presidente del Consiglio dei ministri Prof. Mario Draghi, il Ministro della pubblica amministrazione On. Prof. Renato Brunetta e le Confederazioni sindacali dei lavoratori;
- il Regolamento 2021/241/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza che tra l’altro prevede che, ai fini della realizzazione dei progetti del Piano, possono essere conclusi accordi con Università, centri di alta formazione e ordini professionali per favorire la selezione e l’assunzione rapida dei migliori profili specialistici;
- la disciplina normativa finalizzata all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;
- la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo*”;
- il D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139, “*Costituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*” per quanto specificato all’articolo 1, comma 1 per gli ambiti nei quali è riconosciuta agli iscritti la competenza specifica, al comma 2 per le attività che formano oggetto della professione e, in particolare, le perizie e le consulenze tecniche, le ispezioni e le revisioni amministrative, la verifica ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di



Il Ministro per la pubblica amministrazione

bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati, nonché al comma 3 per i soli iscritti nella Sezione A - Commercialisti - dell'Albo cui è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle attività ivi elencate e, in particolare: la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche; l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici; il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati; la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti; le attività elencate al successivo comma 4 per gli iscritti alla Sezione B – Esperti contabili;

- il richiamato D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, per quanto previsto all'articolo 29 che individua le attribuzioni specifiche del Consiglio Nazionale;
- il Codice di deontologia professionale del CNDCEC, che prevede l'obbligo di aggiornamento e di formazione professionale continua (art. 8, comma 5), nonché quello di informazione al destinatario della prestazione in merito alla copertura assicurativa per la responsabilità civile connessa agli incarichi assunti (art. 14);

CONSIDERATO

- che il Ministro per la pubblica amministrazione è delegato ad esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di reclutamento e svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni al fine di favorirne la modernizzazione, la diversificazione e flessibilità, anche territoriale, il buon andamento e la trasparenza e che il Dipartimento della funzione pubblica annovera, tra i propri compiti, quello di promuovere interventi innovativi per il miglioramento dei processi organizzativi delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione;
- che il Dipartimento della funzione pubblica fornisce al Ministro per la pubblica amministrazione il supporto per lo svolgimento dei compiti delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- che, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, della citata legge n. 56 del 2019, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione



Il Ministro per la pubblica amministrazione

- ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato;
- che il percorso di accesso alle professioni regolamentate, ai fini dell'iscrizione in albi professionali, prevede l'accertamento della competenza tecnico-scientifica dei professionisti iscritti mediante la verifica del possesso di specifici titoli di studio, lo svolgimento di un periodo di tirocinio professionale certificato e il superamento di un esame di Stato;
 - che il ruolo svolto dall'Ordine territoriale prevede specifiche attività atte a garantire il costante aggiornamento professionale e la formazione continua per i propri iscritti, nonché il mantenimento dei requisiti di buona condotta, anche attraverso le attività svolte dai consigli territoriali e nazionale di disciplina;
 - che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili promuove e sostiene la formazione specialistica dei propri iscritti, avendo a tal fine istituito fin dal 2015 le Scuole di Alta Formazione (SAF), attraverso l'aggregazione degli Ordini territoriali a livello regionale e interregionale;
 - che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili mira a garantire l'attuazione del presente Protocollo anche attraverso l'utilizzo e la valorizzazione di piattaforme informatizzate realizzate nell'ambito di diversi progetti di digitalizzazione realizzati negli ultimi anni, rese accessibili a tutti gli iscritti;

RITENUTO OPPORTUNO

- individuare strumenti utili a snellire i processi di reclutamento nella pubblica amministrazione, garantendo il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in attuazione e nel rispetto della disciplina in materia di reclutamento introdotta dal citato decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione;
- realizzare specifiche funzionalità nell'ambito del Portale del reclutamento che consentano di consultare le banche dati dei professionisti attraverso criteri di ricerca mirati e finalizzati all'individuazione di figure di professionisti con competenze ed esperienze adeguate per la realizzazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- rendere la pubblica amministrazione maggiormente attrattiva, promuovendo azioni per assicurare la più ampia ed efficace diffusione delle opportunità di assunzione per i professionisti anche dotati di particolari competenze certificate, al fine di supportare le azioni e i progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;



Il Ministro per la pubblica amministrazione

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e atti

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2

Finalità e obiettivi

1. Il presente Protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione per attivare forme di cooperazione a carattere organizzativo e tecnico (interoperabilità di piattaforme informatiche) tra i sottoscrittori del presente Protocollo, in modo da consentire l'implementazione di funzioni specifiche di ricerca nell'ambito del Portale del reclutamento di cui alla legge 19 giugno 2019, n. 56 per la selezione di professionisti da reclutare nella pubblica amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione.

2. Con il presente Protocollo sono stabiliti i dettagli e i limiti della collaborazione tra il Dipartimento della funzione pubblica e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - di seguito le Parti - per l'attuazione delle modalità di reclutamento dei professionisti per le finalità richiamate nelle premesse e nel comma 1 del presente articolo.

Art. 3

Impegni

1. Le Parti si impegnano a collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze, per la realizzazione delle finalità descritte e a sostenere incontri volti a garantire l'implementazione delle funzioni specifiche di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Protocollo nell'ambito del Portale del reclutamento di cui alla legge 19 giugno 2019, n. 56.

2. Al fine di individuare il maggior numero possibile di professionalità da sottoporre alle procedure di selezione comparativa e pubblica indette dalle pubbliche amministrazioni, anche con la realizzazione e l'implementazione di piattaforme digitali anagrafiche delle professioni che saranno messe a disposizione degli iscritti all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e che saranno collegate al Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56 attraverso la realizzazione di funzionalità tecniche basate sull'interoperabilità dei sistemi.

3. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si impegna a diffondere, attraverso azioni di informazione/comunicazione indirizzate a tutti i professionisti, le opportunità di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

4. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si impegna a promuovere presso gli Ordini territoriali aderenti un flusso informativo dei dati relativi agli iscritti agli Ordini e Collegi Professionali verso il Portale del reclutamento di cui alla legge 19 giugno 2019,



Il Ministro per la pubblica amministrazione

n. 56, secondo le modalità tecniche stabilite con il Dipartimento della funzione pubblica per mezzo dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 4

Caratteristiche tecniche

1. Il modello di processo, le specifiche tecniche e le modalità d'interazione fra la piattaforma in cui convergeranno i dati degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e il Portale del reclutamento di cui alla legge 19 giugno 2019, n. 56 sono contenute in appositi documenti tecnici che saranno condivisi tra il Dipartimento della funzione pubblica e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a decorrere dal termine di quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo.
2. Attraverso i medesimi documenti tecnici saranno stabilite le modalità di utilizzo di eventuali piattaforme già in uso per facilitare l'interoperabilità tra il Portale del reclutamento di cui alla legge 19 giugno 2019, n. 56 e le Associazioni firmatarie.

Art. 5

Coordinamento e monitoraggio

1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito un Gruppo di lavoro composto dai rappresentanti del medesimo Dipartimento e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili allo scopo di assicurare l'attuazione del presente Protocollo e monitorare l'avanzamento delle attività ivi previste, anche mediante la redazione di un report annuale sui risultati raggiunti in termini di occupazione dei professionisti presso la pubblica amministrazione. Alle attività del Gruppo di lavoro, anche al fine di approfondire l'impatto delle nuove modalità di selezione dei professionisti presso la pubblica amministrazione, possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza interessate alla selezione di professionisti per la realizzazione dei medesimi interventi.

Art. 6

Oneri finanziari

1. Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle Parti.

Art. 7

Riservatezza e Trattamento dei dati

1. Le attività poste in essere in esecuzione del presente Protocollo che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle



Il Ministro per la pubblica amministrazione

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

2. Le Parti si impegnano al corretto utilizzo dei dati nel rispetto della riservatezza delle informazioni.

Art.8


Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo ha durata di cinque anni ed è rinnovabile previa intesa tra le Parti.
2. Ciascuna delle Parti può chiedere il recesso, a mezzo posta elettronica certificata (pec), con preavviso di almeno sessanta giorni.
3. Il presente Protocollo è modificabile per atto scritto e previo accordo delle Parti.
4. Le parti si impegnano a risolvere in maniera bonaria eventuali controversie nascenti e, dichiarano, sin d'ora, che il foro competente per l'interpretazione e l'applicazione del Protocollo in questione è quello di Roma.

Roma, li 04/08/2021

*Il Ministro per la pubblica
amministrazione*

On. Renato Brunetta



*Il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili*

Dott. Massimo Miani

